

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/489 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2018****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia***[notificata con il numero C(2018) 1604]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per la salute umana o animale.
- (2) A seguito della notifica da parte dell'Algeria e della Tunisia di focolai di afta epizootica in tali paesi, sono state adottate a livello dell'Unione misure di protezione mediante le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/675 ⁽³⁾ e (UE) 2017/887 ⁽⁴⁾.
- (3) La decisione (UE) 2017/675 si applica fino al 30 aprile 2018.
- (4) Data la permanente incertezza della situazione relativa all'afta epizootica in Algeria e Tunisia e considerato che un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri in tali paesi, è opportuno prorogare le misure in vigore.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione (UE) 2017/675 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.»

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GUL 97 dell'8.4.2017, pag. 31).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GUL 135 del 24.5.2017, pag. 25).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
